

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
c.d. "WHISTLEBLOWING"

(D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	27/11/2023	Adozione

PREMESSA

La presente procedura ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

SCOPO

L'istituto del whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliono segnalare possibili violazioni rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, di cui hanno avuto testimonianza all'interno del proprio contesto di lavoro e/o nell'esercizio delle proprie funzioni e/o nell'ambito delle relazioni con la Società.

La presente procedura, ispirata alle indicazioni contenute nella legge, nella Direttiva e nel Decreto di recepimento, è destinato a guidare i Destinatari che vogliono comunicare le predette condotte illecite e violazioni in totale sicurezza e in maniera confidenziale.

La *ratio* di tale procedura è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, ritorsive e discriminatorie.

DEFINIZIONI

«Società» ossia KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

«Gestore» ossia il soggetto che gestisce il canale di segnalazione interno, destinatario della segnalazione e competente a trattarla. Il Gestore del canale di segnalazione interna è individuato nell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01;

«OdV» ossia l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

«Direttiva» ossia la Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione";

«Decreto di recepimento» ossia il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva predetta, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";

«Violazioni» ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico ovvero l'interesse o l'integrità della Società così come indicati nell'art. 2, comma 1 lettera a), nn. 2), 3), 4), 5) e 6) del D.Lgs. 24/2023;

«Segnalazione» ossia la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle Violazioni;

«ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione.

CHI PUO' SEGNALARE

Possono effettuare segnalazioni:

- i Dipendenti, anche in prova, gli ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro);
- i Candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione);
- i Tirocinanti e i Volontari, anche non retribuiti;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i collaboratori, liberi professionisti, fornitori di beni e servizi e i Consulenti;
- i soci, i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società o altri soggetti della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

COSA SI PUO' SEGNALARE

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- ✓ condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico;
- ✓ illeciti relativi all'applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).

La presente procedura non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato propri canali di segnalazione interni ed ha individuato il relativo soggetto Gestore: la gestione del canale di segnalazione interno è stata affidata all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. La segnalazione interna può essere presentata tramite le seguenti modalità:

- trasmissione attraverso **posta elettronica ordinaria** all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza odv@kaleidoscopio.eu.
- È opportuno, al fine di mantenere un elevato livello di riservatezza, di non utilizzare l'indirizzo di posta elettronica aziendale, quanto semmai un indirizzo di posta elettronica privato. L'utilizzo di tale canale di comunicazione fa sì che l'identità del segnalante sia nota solo ai membri dell'Organismo di Vigilanza. Il dominio e-mail è fornito da un soggetto terzo, autonomo e indipendente, e garantisce la massima tutela della riservatezza dell'autore e dell'oggetto delle segnalazioni.
- trasmissione della segnalazione cartacea consegnata all'OdV tramite le apposite **cassette postali** dislocate nei luoghi aziendali, la cui apertura è consentita al solo OdV.
- collegamento alla **piattaforma informatica** reperibile al seguente link <https://digilan.whistleblowing.cloud/#/>. Una volta collegati al link, per effettuare una segnalazione, selezionare la finestra "Invia una segnalazione" e quindi selezionare il riquadro contenente il logo della Società, compilando il questionario secondo le istruzioni che saranno indicate. La piattaforma è gestita da un soggetto terzo, autonomo e indipendente, e garantisce la massima tutela della riservatezza dell'autore e dell'oggetto delle segnalazioni.
- In forma orale, tramite **contatto telefonico** con l'OdV al numero 335 6981234, ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un **colloquio diretto** con l'OdV. Delle segnalazioni effettuate in forma orale, l'OdV redige processo verbale.

COME SI PUO' SEGNALARE

Per individuare il corretto canale di segnalazione, si precisa che:

- le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o di violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico devono avvenire **ESCLUSIVAMENTE sul canale di segnalazione interno** (con una delle modalità sopra indicate);
- le altre segnalazioni di violazioni della normativa nazionale e violazioni del diritto dell'Unione Europea (art. 2, comma 1, lettera a), nn. 3, 4, 5, 6, D. Lgs, n. 24/2023) devono avvenire **IN VIA PRIORITARIA sul canale interno**, fatto salvo quanto di seguito specificato in merito alla segnalazione esterna ed alla divulgazione pubblica.

Il segnalante può effettuare **una segnalazione esterna all'ANAC**, avvalendosi del canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC., **SOLO SE**:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per il dettaglio sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna attivato da ANAC, si rinvia al sito dell'Autorità. Il segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** (ovvero il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) beneficia della protezione prevista dalla normativa sul Whistleblowing **SOLO SE**, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato riscontrato entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale, nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o nell'esercizio delle proprie funzioni e/o nell'ambito delle relazioni con la Società.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore del canale di segnalazione interno di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società o nell'ambito delle relazioni con la stessa;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione o l'allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione o documentazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi del segnalante, in mancanza di contenuto dettagliato e circostanziato che consenta l'istruttoria saranno oggetto di archiviazione.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

1) Avviso di ricevimento

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione il Gestore del canale di segnalazione interno rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento, a conferma della presa in carico.

Nel caso la segnalazione sia stata presentata tramite piattaforma informatica, la stessa rilascia in automatico al segnalante un codice quale ricevuta, da utilizzare, nei successivi accessi alla piattaforma, per interagire con il Gestore in merito alla segnalazione.

In caso di segnalazione anonima, se il segnalante non dovesse indicare nella segnalazione un indirizzo mail e/o un recapito il Gestore non avrà modo di inviare l'avviso di ricevimento della segnalazione, ovvero di mantenere interlocuzioni dirette con lo stesso segnalante durante il corso dell'istruttoria, volte anche a richiedere integrazioni sulla segnalazione.

2) Avvio dell'istruttoria

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Gestore del canale di segnalazione interno avvia l'istruttoria.

Il Gestore del canale di segnalazione interno mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; parimenti, il segnalante può richiedere informazioni sullo stato della segnalazione, presentando richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Il Gestore del canale di segnalazione interno deve, nel rispetto della riservatezza della segnalazione (e massimamente dell'identità del segnalante) e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, nell'espletamento delle attività istruttorie del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali soggetti esterni.

Fermo restando l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, la persona eventualmente coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, fermo il rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante, il Gestore informerà il Consiglio di Amministrazione che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) adottare i provvedimenti opportuni, sollecitando l'eventuale azione disciplinare;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della Società.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata nelle seguenti ipotesi:

- 1) infondatezza per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- 2) infondatezza a seguito di istruttoria;
- 3) contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

- 4) produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- 5) segnalazione del tutto estranea rispetto all'oggetto del presente Regolamento, per la quale il Gestore è privo di competenze;
- 6) mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- 7) impossibilità di proseguire l'istruttoria della segnalazione anonima per assenza di elementi dettagliati e circostanziati che consentano l'istruttoria.

In caso di archiviazione della segnalazione, il Gestore informa comunque il Consiglio di Amministrazione sull'esito dell'istruttoria e sulle ragioni dell'archiviazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante.

3) Conclusione della procedura

La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Gestore, al termine della procedura entro i termini sopra indicati, trasmetterà al segnalante, qualora disponga di un indirizzo mail e/o recapito a cui raggiungerlo, avviso di conclusione del procedimento.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle norme di legge.

Dall'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno mantenuti riservati. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i casi previsti dall'art. 12 D. Lgs. 24/2023.

Nell'ambito del procedimento disciplinare scaturito all'esito dell'istruttoria, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ancorché conseguenti ad essa. Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia *indispensabile* per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità che verrà pertanto richiesto e raccolto dal Gestore.

I dati forniti in favore di chi dovesse esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, non potranno contenere dati e/o informazioni che consentano di risalire al segnalante, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 undecies del D.Lgs. 196/2003.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione del Modello Organizzativo e Gestionale con la conseguente responsabilità disciplinare, in aggiunta all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative da parte di ANAC.

RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale del segnalante nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione, oltre che al segnalante, si applicano:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto una denuncia o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Divieto di ritorsione

I soggetti segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, discriminazione o comunque non possono essere oggetto di penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il segnalante non potrà, in ragione della segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva nei confronti del soggetto segnalante sono nulli ai sensi degli art. 17 e 19 del D. Lgs. 24/2023.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC dall'interessato per l'adozione degli atti conseguenti, e azionata presso l'Autorità Giudiziaria per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive lese.

Misure di sostegno

È, inoltre, istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, riporta i nominativi degli enti del terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative

nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o della definizione con provvedimento irrevocabile del procedimento originato dalla segnalazione.

DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

La Società provvede a dare visibilità alla presente procedura tramite pubblicazione sul proprio sito web.